COMUNE DI CODOGNE'
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DEGLI OGGETTI RINVENUTI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in ata 26 Aprile 2006.

La deliberazione ed il regolamento sono divenuti esecutivi in data 14 Maggio 2006 per Decorrenza dei termini.

Codognè, lì 22 Maggio 2006

Il Resposabile del Servizio
f.to (Basso Gianfranco)

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Nell'ambito del 1° Servizio – Area Amministrativa, opera "l'Ufficio Oggetti Rinvenuti", di seguito denominato Ufficio, con il compito di svolgere le funzioni che il Codice Civile, Libro III, Capo III, Sezione I, articoli 927[(1)] e seguenti attribuisce al Sindaco in materia di cose mobili smarrite.

Articolo 2

1. Per ogni oggetto ritrovato e depositato, l'Ufficio redige un verbale di consegna, contenente la descrizione dello stesso, le circostanze del ritrovamento e le generalità del ritrovatore.
2. Gli oggetti consegnati all'Ufficio, sono annotati in un apposito registro, eccetto chiavi, agende anonime, portafogli.

Articolo 3

1. Il denaro, gli oggetti preziosi o di valore sono affidati temporaneamente all'Ufficio e custoditi in apposita cassaforte.
2. Le somme di denaro sono versate alla Tesoreria Comunale, previa emissione della relativa reversale dell'incasso da parte dell'Ufficio di Ragioneria.
3. La valuta straniera, quando trattasi di banconote che abbiano facile mercato, viene cambiata in valuta avente corso legale in Italia.

Articolo 4

1. Per motivi di igiene si può procedere alla distruzione degli oggetti consegnati, previa redazione di apposito verbale.
2. Qualora vengano consegnati, da parte di privati, dei contenitori chiusi come borse o valigie, l'Ufficio provvede alla relativa apertura, redigendo apposito verbale.
3. Qualora l'Ufficio riscontri sostanze pericolose, nocive o sospette, trasmette tempestiva comunicazione al locale Comando Stazione Carabinieri.

Articolo 5

1. Fermo restando quanto stabilito al successivo art. 6, l'Amministrazione Comunale prende in carico l'oggetto rinvenuto nelle condizioni in cui lo stesso è stato ritrovato e non è tenuta alla manutenzione del medesimo.
2. L'Ufficio non risponde di eventuali irregolarità o danni che si possano verificare quando la riconsegna degli oggetti è effettuata da altri Organi o Enti.

Articolo 6

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli oggetti rinvenuti nell'ambito del territorio comunale.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano: alle armi, munizioni o esplosivi; alle cose danneggiate o in stato di abbandono; ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione che ne consenta di individuare il proprietario; alle cose deperibili.

CAPO II°

PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO

Articolo 7

1. Le forme di pubblicità del ritrovamento sono regolate dalle disposizioni dell'art. 928[(2)] del Codice Civile, con pubblicazione effettuata mensilmente mediante elenco affisso all'Albo Pretorio del Comune.

CAPO III°

RESTITUZIONE DOCUMENTI

Articolo 8

1. Qualora il rinvenimento riguardi documenti quali:
   - carte di identità,
   - patenti di guida, libretti di circolazione,
   - tessere sanitarie,
   - codici fiscali,
   - passaporti,
   - blocco di assegni di c/c, tessera bancomat ecc., libretti di risparmio nominativi e simili,
   - tessere di identificazione rilasciate da ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti,
   - abbonamenti,
   - tessere universitarie,
   - altri documenti aventi valore certificativo,

   relativi a persone residenti nel Comune, l'Ufficio invia gli stessi all'Ente emittente, previa comunicazione agli interessati.
   I suddetti documenti possono essere consegnati ai diretti interessati qualora i medesimi ne formulino espressa richiesta all'Ufficio.
2. Qualora i documenti vengano ritrovati da Agenti della Polizia Municipale questi dovranno provvedere a restituirli direttamente agli interessati o agli Enti emittenti.

Articolo 9

1. Per i residenti in altri comuni i documenti sono inviati al Sindaco del Comune di appartenenza.

Articolo 10

1. I documenti appartenenti a stranieri sono inviati ai relativi Consolati od Ambasciate.

Articolo 11

1. Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale identificativa o certificativa, sono distrutti redigendo apposito verbale.

CAPO IV°

RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO

Articolo 12

1. L'Ufficio accerta che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato sia il legittimo proprietario od un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro.
2. Ai fini del presente regolamento vale l'equiparazione del possessore o del detentore al proprietario, secondo quanto stabilito dall'art. 931 (5) del Codice Civile.

Articolo 13

1. Chi si dichiara titolare dell'oggetto ha l'onere di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, a richiesta, la denuncia di smarrimento o di furto fatta alle competenti autorità di P.S..
2. L'Ufficio annota, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato l'oggetto. Inoltre, informa l'interessato dell'opportunità di dare notizia del ritrovamento alle autorità competenti presso le quali era stata presentata la denuncia di furto o di smarrimento.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli eredi e legatari del defunto, previa idonea dimostrazione del relativo titolo.

CAPO V°

TARIFFE

Articolo 14

1. Per ritirare l'oggetto depositato, il proprietario o il ritrovatore deve pagare, ai sensi dell'art. 929 *(3)* del Codice Civile, ultimo comma, una somma a titolo di rimborso delle spese occorse per il deposito nella misura stabilita dalle tariffe vigenti.
2. Le tariffe relative alle spese di cui al comma precedente sono stabilite con apposita deliberazione di Giunta Comunale e sono aggiornate con cadenza biennale.

CAPO VI°

RICHIESTA DA PARTE DEL RITROVATOVE DEL PREMIO DI LEGGE

Articolo 15

1. A norma dell'art. 930 *(4)* del Codice Civile, spetta al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; se tale somma o prezzo eccede € 5,16, il prezzo per il sovrappiù è solo

del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal Giudice.
2. Ai sensi dell'art. 930 *(4)* del Codice Civile, il proprietario deve provvedere sotto la propria responsabilità a pagare al ritrovatore la somma prevista per legge a titolo di premio.

Articolo 16

1. Le disposizioni relative all'acquisto della proprietà da parte del ritrovatore e quelle relative al premio dovuto al medesimo, non si applicano ai Pubblici Ufficiali, agli incaricati di Pubblico Servizio per cose ritrovate durante l'esercizio delle loro funzioni o attività pubbliche, nonché ai conducenti di veicoli in servizio pubblico per le cose ritrovate all'interno delle vetture.

CAPO VII°

RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL RITROVATORE

Articolo 17

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore, che lo potrà ritirare entro tre mesi dalla data predetta, previo pagamento delle spese di cui all'art. 14.
2. Gli oggetti usati e privi di valore commerciale (esempio biciclette e ciclomotori usati o in cattivo stato), fatto comunque salvo quanto previsto al precedente comma 1, dopo un periodo massimo di giacenza di 90 giorni, sono distrutti o ceduti ad Enti Religiosi o ONLUS, redigendo apposito verbale.

CAPO VIII°

STIMA DEGLI OGGETTI DI VALORE

Articolo 18

1. Il valore degli oggetti preziosi viene stimato da un esperto nominato dalla Giunta Comunale.

CAPO IX°

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL COMUNE

Articolo 19

1. Il Comune diviene proprietario degli oggetti o del loro prezzo qualora le circostanze ne abbiano richiesto la vendita, quando:
    - nessuno ne abbia richiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio;
    - siano trascorsi i termini previsti dall'art. 17 senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.

Articolo 20

1. Gli oggetti divenuti di proprietà del Comune sono catalogati dall'Ufficio mediante predisposizione di un apposito elenco redatto in duplice copia e successivamente trasmesso al Responsabile del Servizio competente per le procedure di vendita.

N O T E

Si riporta il testo degli articoli 927, 928, 929, 930 e 931 del Codice Civile relativi alle cose smarrite e dell'art. 647 del Codice Penale.

(1) Articolo 927 del Codice Civile : Cose ritrovate.
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

(2) Articolo 928 del Codice Civile.: Pubblicazione del ritrovamento.
Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

(3) Articolo 929 del Codice Civile: Acquisto di proprietà della cosa ritrovata.
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevuto il prezzo, devono pagare le spese occorse.

(4) Articolo 930 del Codice Civile: Premio dovuto al ritrovatore.
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire (€ 5,16), il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

(5) Articolo 931 del Codice Civile: Equiparazione del possessore o detentore al proprietario.
Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

(6) Articolo 647 del Codice Penale: Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito
E' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un ano o con la multa da € 30,00 a € 309,00:

1. *chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;*
2. *chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;*
3. *chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.*

Nei casi prevenuti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a €[i] 309,00.

I N D I C E

CAPO I° - Disposizioni generali
Articoli dal n. 1 al n. 6 pag. 2

CAPO II° - Pubblicità del ritrovamento
Articolo 7 pag. 3

CAPO III° - Restituzione documenti
Articoli dal n. 8 al n. 10 pag. 3
Articolo 11 pag. 4

CAPO IV° - Restituzione degli oggetti al Proprietario
Articoli 12 e 13 pag. 4

CAPO V° - Tariffe pag. 4
Articolo 14 pag. 4

CAPO VI° - Richiesta da parte del ritrovatore del premio di legge
Articolo 15 pag. 4
Articolo 16 pag. 5

CAPO VII° Restituzione degli oggetti al ritrovatore
Articolo 17 pag. 5

CAPO VIII° - Stima degli oggetti di valore
Articolo 18 pag. 5

CAPO IX – Acquisto della proprietà da parte del Comune
Articolo 19 pag. 5
Articolo 20 pag. 6

NOTE pag. 7